

CONTENZIOSO

Accertamento standardizzato e poteri del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 26511 del 17.12.2014**, la Corte di Cassazione statuisce che l'applicazione del "metodo standard" più **aggiornato** rientra a pieno titolo nell'esercizio della **competenza** attribuita al **Giudice** tributario, chiamato a definire il rapporto obbligatorio controverso *nell'an* e nel *quantum*.

Tale pronunciamento affronta, quindi, due aspetti di rilievo relativi agli accertamenti c.d. standardizzati mediante l'uso di **parametri** e studi di settori: la necessaria applicazione dello strumento più avanzato rispetto alla versione antecedente ed il suo utilizzo anche in sede di giudizio.

La vicenda processuale trae origine dalla notifica ad un **professionista**, esercente l'attività di geometra, di un **avviso** di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva maggiori redditi prodotti nell'anno 1998, in applicazione dei parametri di cui alla **L. n. 549/1995**.

In esito al **contraddittorio**, avendo il contribuente fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento reddituale, l'Amministrazione proponeva una **riduzione** del 50% dei redditi inizialmente **accertati**, che tuttavia non era accettata dal contribuente che, ricevuto l'avviso, proponeva ricorso.

La **C.T.P.** adita accoglieva **parzialmente** il ricorso, rideterminando la pretesa nella stessa misura proposta in sede di contraddittorio, e la **C.T.R.** appellata confermava la decisione di primo grado **rigettando** sia l'appello principale proposto dal contribuente, sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La vicenda giungeva quindi in Cassazione.

La Suprema Corte coglie l'occasione per riaffermare che, in tema di **accertamento standardizzato** mediante parametri o studi di settore, il **contraddittorio** con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del **giusto procedimento** che legittima l'azione amministrativa, in special modo quando si faccia riferimento ad una **elaborazione statistica** su specifici parametri. Infatti, l'approssimazione propria dello strumento statistico deve essere **adeguata** alla realtà reddituale del singolo **soggetto** accertato, perché solo in tal modo possono emergere quegli **elementi** idonei a **commisurare** la "presunzione" alla concreta **realtà** economica dell'impresa.

Conseguentemente la **motivazione** dell'atto non può esaurirsi nel mero rilievo dello **scostamento** dai parametri, ma deve essere **integrata**, anche sotto il profilo probatorio, con le

ragioni per le quali sono state **disattese** le contestazioni sollevate dal contribuente.

Il **Collegio** osserva che: “*la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, dello strumento più recente su quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello standard più affinato e, pertanto, più affidabile*” (Cass. S.S.U.U. n. 26635/2009; Cass. n. 1843/2014).

Dall'affermazione di tale principio **consegue** che l'applicazione del metodo più aggiornato ed aderente alla **rappresentazione** della realtà effettuale non può costituire oggetto di scelta **discrezionale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché ciò si porrebbe in **contrasto** con i principi costituzionali di **imparzialità** dell'azione amministrativa tributaria e di **efficienza** dell'accertamento tributario (art. 97 Cost.).

Ad avviso dei Supremi Giudici sarebbe contraria a tali principi l'applicazione, secondo criteri di mera **convenienza**, del livello di reddito standard più **elevato** tra quelli elaborati statisticamente nei diversi provvedimenti **succedutisi** nel tempo, tenuto conto che il metodo tecnicamente più avanzato **esclude** l'attendibilità del metodo che adotta criteri superati.

L'**applicazione** delle elaborazioni statistiche può essere **contestata** dal contribuente in giudizio mediante indicazione della elaborazione statistica più **recente** alla quale l'Amministrazione finanziaria è **tenuta ad adeguarsi**, qualora intenda fondare la pretesa impositiva sul “metodo di accertamento standard”.

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio della causa alla **C.T.R** in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo **esame** della vicenda, verificando se i nuovi livelli reddituali siano correttamente riferiti alla **categoria economica** di lavoro autonomo cui appartiene il contribuente, quale sia lo **scostamento** dal reddito dichiarato, effettuare una nuova valutazione della percentuale di **abbattimento** del reddito ed infine **rideterminare** il *quantum* del tributo.

P